



2024/1130

26.4.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1130 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 aprile 2024**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti
- (2) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni alle quali gli animali da compagnia delle specie elencate all'allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tali animali da compagnia devono essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti all'allegato IV di tale regolamento.
- (3) In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato, tra l'altro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (4) Per figurare nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, un territorio o un paese terzo dovrebbe presentare una domanda in cui dimostra di soddisfare, per cani, gatti e furetti da compagnia, almeno i requisiti specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale connessi a tali movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- (5) L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/577/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj)).

- (6) I controlli effettuati negli ultimi anni dalle autorità nazionali presso i punti di ingresso nell'Unione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 hanno evidenziato ripetute non conformità relative alle misure sanitarie di prevenzione della rabbia per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali non conformità comprendono l'assenza e la somministrazione inadeguata della vaccinazione antirabbica nonché la presentazione di documenti falsi attestanti la vaccinazione antirabbica, la cui validità è stata tuttavia certificata in modo inesatto nei certificati sanitari che accompagnano gli animali.
- (7) Fra i requisiti che i paesi terzi devono soddisfare nella domanda di inserimento nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera d) di tale articolo richiede che siano in vigore e efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme in materia di vaccinazione degli animali domestici contro la rabbia.
- (8) I servizi preposti ai controlli ufficiali devono inoltre garantire che cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti siano accompagnati da certificati sanitari debitamente compilati e rilasciati conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò implica verificare e certificare che tali animali da compagnia abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica pienamente conforme alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (9) La Bielorussia e la Russia hanno fornito garanzie a tal fine unitamente alla loro domanda di inserimento nell'elenco. Le non conformità ripetutamente individuate dalle autorità nazionali ai punti di ingresso nell'Unione per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia rispecchiano tuttavia gravi carenze nell'applicazione della legge a livello di tali paesi. Tali carenze sollevano seri dubbi in merito all'applicazione continua e all'effettiva attuazione delle norme sulla prevenzione e il controllo della rabbia garantite dalle autorità competenti di tali paesi terzi, nonché sull'esattezza della certificazione ufficiale rilasciata al loro livello.
- (10) Considerata la significativa prevalenza di casi di non conformità relativi allo stato vaccinale antirabbico degli animali da compagnia e l'accuratezza della relativa certificazione, l'esenzione per cani, gatti e furetti da compagnia originari della Bielorussia e della Russia dall'obbligo di sottoporsi a test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell'Unione solleva notevoli preoccupazioni in merito al rischio di introduzione della rabbia nell'Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia.
- (11) La situazione epidemiologica sfavorevole in Bielorussia e Russia, dove la rabbia rimane presente ed è regolarmente rilevata in cani e gatti, come attestato dalle informazioni raccolte a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale per la salute animale, contribuisce inoltre ad aumentare ulteriormente il rischio di introduzione della rabbia nell'Unione.
- (12) Per affrontare la situazione e attenuare il rischio di introduzione della rabbia attraverso movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia, è opportuno reintrodurre l'obbligo per tali animali da compagnia di sottoporsi a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell'Unione.
- (13) È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 ed eliminare da tale elenco le voci relative alla Bielorussia e alla Russia.
- (14) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 dalla Bielorussia e dalla Russia e di rispettare il calendario di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per il riconoscimento della validità di un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 settembre 2024.

- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

## «PARTE 2

**Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013**

| Codice ISO | Territorio o paese terzo                   | Territori compresi |
|------------|--|--------------------|
| AC         | Isola dell'Ascensione                      |                    |
| AE         | Emirati arabi uniti                        |                    |
| AG         | Antigua e Barbuda                          |                    |
| AR         | Argentina                                  |                    |
| AU         | Australia                                  |                    |
| AW         | Aruba                                      |                    |
| BA         | Bosnia-Erzegovina                          |                    |
| BB         | Barbados                                   |                    |
| BH         | Bahrein                                    |                    |
| BM         | Bermuda                                    |                    |
| BQ         | Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) |                    |
| CA         | Canada                                     |                    |
| CL         | Cile                                       |                    |
| CW         | Curaçao                                    |                    |
| FJ         | Figi                                       |                    |
| FK         | Isole Falkland                             |                    |
| GB         | Regno Unito (*)                            |                    |
| GG         | Guernsey                                   |                    |
| HK         | Hong Kong                                  |                    |
| IM         | Isola di Man                               |                    |
| JM         | Giamaica                                   |                    |
| JP         | Giappone                                   |                    |
| JE         | Jersey                                     |                    |
| KN         | Saint Kitts e Nevis                        |                    |
| KY         | Isole Cayman                               |                    |
| LC         | Santa Lucia                                |                    |
| MS         | Montserrat                                 |                    |
| MK         | Macedonia del Nord                         |                    |
| MU         | Maurizio                                   |                    |
| MX         | Messico                                    |                    |
| MY         | Malaysia                                   |                    |
| NC         | Nuova Caledonia                            |                    |
| NZ         | Nuova Zelanda                              |                    |

| Codice ISO | Territorio o paese terzo  | Territori compresi   |
|------------|---------------------------|--|
| PF         | Polinesia francese        |  |
| PM         | Saint Pierre e Miquelon   |  |
| SG         | Singapore                 |  |
| SH         | Sant'Elena                |  |
| SX         | Sint Maarten              |  |
| TT         | Trinidad e Tobago         |  |
| TW         | Taiwan                    |  |
| US         | Stati Uniti d'America     | AS —Samoa americane<br>GU —Guam<br>MP —Isole Marianne settentrionali<br>PR — Portorico<br>VI — Isole Vergini americane |
| VC         | Saint Vincent e Grenadine |  |
| VG         | Isole Vergini britanniche |  |
| VU         | Vanuatu                   |  |
| WF         | Wallis e Futuna           |  |

(\*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»